



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Autorità Nazionale Competente
Minerali Responsabili

*Decreto legislativo n. 13/2021, articolo 2
Regolamento (UE) 2017/821 minerali e metalli
originari di zone di conflitto o ad alto rischio*

Conflict Minerals - Pillola informativa n.10

La Raccomandazione UE 2018/1149 Orientamenti non vincolanti per l'individuazione dei rischi legati alla supply chain dei 3TG



export
compliance
consulting

La raccomandazione (UE) 2018/1149 [d'ora in poi: «la **Raccomandazione**»] è uno strumento normativo adottato al fine di facilitare gli importatori dell'Unione per **individuare in modo adeguato le zone di conflitto o ad alto rischio** da cui i 3TG importati potrebbero essere estratti e i relativi indicatori di rischio.

Perché si è reso necessario adottare la Raccomandazione?

È lo stesso Regolamento a prevedere, all'Articolo 14, che la Commissione debba predisporre **orientamenti non vincolanti** per gli operatori economici, in cui spiegare come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio.

Non vincolatività

Come specificato dal Considerando 12, gli orientamenti della Raccomandazione **non sono vincolanti**. Ne consegue che, seppur si tratti di uno strumento utile con cui la Commissione esprime le proprie valutazioni in merito all'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio, gli importatori dell'Unione continuano ad essere gli unici responsabili del rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza previsti dal Regolamento e di come procedere al riguardo.

- Sezione 1:** definisce l'obiettivo degli orientamenti non vincolanti che la Commissione Europea è stata incaricata di predisporre tenendo conto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in tale settore.
- Sezione 2:** espone il concetto di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento nonché le misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e mitigare i rischi derivanti dalla suddetta attività.
- Sezione 3:** presenta gli elementi per definire le zone di conflitto o ad alto rischio.
- Sezione 4:** individua le fonti aperte (open source) che possono aiutare le imprese nell'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio;
- Sezione 5:** espone gli indicatori per individuare ulteriori rischi potenziali (Red Flags) nella catena di approvvigionamento dei 3TG.

Poiché i contenuti delle **Sezioni 1 e 2** sono già stati ampiamente esposti nelle Pillole precedenti, è opportuno aggiungere invece un commento su quanto contenuto nella terza Sezione.

Si tratta infatti di dare una chiara **definizione di «zona di conflitto o ad alto rischio»**, in cui rientrano:

- 1) le **zone teatro di conflitti armati**, come da definizione utilizzata nella convenzione di Ginevra del 1949 («I conflitti armati possono assumere diverse forme e includere conflitti internazionali o non internazionali, guerre di liberazione, insurrezioni e guerre civili, l'occupazione totale o parziale del territorio di una parte, anche se non c'è resistenza armata»);
- 2) le **zone fragili**, caratterizzate da una governance debole o inesistente. Anche se qui le ostilità sono cessate, manca tuttavia ancora la stabilità necessaria alla governance per fissare relazioni sociali costruttive. Queste aree sono quindi **vulnerabili** a shock interni ed esterni, come crisi economiche e calamità naturali;
- 3) con **«Stato in dissesto»**, infine, si definisce una situazione di estrema **debolezza istituzionale**.

La Raccomandazione fornisce un **elenco esemplificativo** in merito alle **fonti aperte** da consultare per supportare le imprese a **individuare le zone di conflitto o ad alto rischio**.

L'elenco fornito nella Raccomandazione è uno strumento che dev'essere accompagnato, in via generale, anche dall'utilizzo delle seguenti fonti:

1. istituti di **geologia**, per determinare la presenza di risorse o riserve minerali in vari paesi (es., British Geological Survey e U.S. Geological Survey);
2. piattaforme d'informazione della **Commissione Europea** sulle **materie prime** (es., RMIS: fornisce dati sulla disponibilità, estrazione, consumo e commercio);
3. la **mappatura sullo stato di Governance e Diritti Umani** è disponibile sui siti internet delle organizzazioni leader (es., relazioni per Paese del Dipartimento di Stato USA, Agenzie dell'ONU);
4. **altre fonti** di informazioni su **governance e diritti umani** (es., Amnesty International, Global Witness, Human Rights Watch e IMPACT).

Nell'individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, la Raccomandazione raggruppa in tre categorie le diverse tipologie di fonti, riportandone i link:

- 1. CONFLITTI**, al fine di valutare se una zona è teatro di conflitti o fragile in quando reduce da conflitti;
- 2. GOVERNANCE**, al fine di valutare livello e qualità dell'amministrazione della regione o Paese;
- 3. DIRITTI DELL'UOMO**, al fine di valutare se la regione o Paese presenta violazioni del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo.

L'elenco contiene anche fonti di informazione sulle **risorse minerarie**.

Modalità di utilizzo:

1. individuare le **zone geografiche** in cui la singola impresa effettua l'approvvigionamento e determinare il contesto in cui tale attività viene svolta;
2. consultare le **fonti aperte** contenute nell'elenco della Raccomandazione al fine di individuare e valutare i rischi potenziali che potrebbero avere effetti negativi nella catena di approvvigionamento;
3. se la fonte non dovesse restituire risultati utili, procedere con cautela prima di escludere la presenza di eventuali rischi. **Il Regolamento, infatti, definisce il dovere di diligenza anche in termini di rischi potenziali;**
4. incrociare i risultati con eventuali **fonti aggiuntive**.

Il dovere di diligenza non prevede solo l'obbligo di individuare i rischi, ma anche di effettuare una **valutazione** degli stessi al fine di evitare che, in concreto, possano realizzarsi.

A tal fine, le **Linee guida OCSE** forniscono un elenco dei cosiddetti «**indicatori di rischio**» (o «**red flags**») da considerare al fine di applicare procedure rafforzate in materia di dovere di diligenza lungo la catena di approvvigionamento di minerali e metalli.

Una **red flag di compliance**, secondo la Raccomandazione, rappresenta un **segnale d'allarme** che deve essere ulteriormente indagato ed approfondito.

La presenza di una red flag richiede quindi alle aziende di adottare **ulteriori misure di dovuta diligenza** per una più accurata mappatura del rischio suddivisa in 3 target di verifica:

- 1) **luoghi**, con riferimento all'origine e al transito dei 3TG,
- 2) **fornitori**, e
- 3) **altre circostanze** che, per qualche anomalia, devono essere ulteriormente investigate, tutto ciò al fine di valutare se l'attività commerciale in oggetto possa più o meno direttamente contribuire al finanziamento di conflitti armati o alla commissione di violazioni dei diritti umani.

1. Red flags relative ai luoghi di origine e transito delle merci:

- i materiali sono originari di una zona di conflitto o ad alto rischio, o hanno transitato per tale zona;
- i materiali sono dichiarati come originari di un paese in cui è noto, o è ragionevole sospettare, che transitino minerali e metalli provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio;
- i materiali sono originari di un paese in cui le risorse o riserve naturali sono limitate, così come le risorse probabili o i livelli produttivi attesi di 3TG.

2. Red flags relative ai fornitori:

- i fornitori operano in un luogo in cui si possono applicare gli indicatori di cui sopra, o presentano una compagine sociale o interessi di altro tipo provenienti da uno di questi luoghi;
- negli ultimi 12 mesi i fornitori dell'impresa o delle imprese a monte si sono approvvigionati in un luogo in cui si applicano uno o più indicatori di rischio;
- per l'oro: è dichiarato come proveniente da scarti/prodotti riciclabili a fonti miste ed è stato raffinato in un paese in cui è noto o è ragionevole sospettare che transiti oro proveniente da zone di conflitto o ad alto rischio.

3. Ulteriori circostanze che costituiscono red flags:

- anomalie o circostanze da cui si può sospettare che il commercio dei 3TG possano contribuire a conflitti o ad abusi gravi.

Con riferimento agli indicatori di rischio relativi ai **fornitori**, viene raccomandato alle imprese di verificare, non appena dispongono dell'identità del fornitore a monte (es., il titolare dell'attività estrattiva), se lo stesso opera in un luogo in cui si possano applicare indicatori di rischio:

- **svolgendo verifiche open source** al fine di ottenere informazioni, anche attraverso la consultazione delle relazioni dei governi e delle organizzazioni internazionali;
- **consultando i siti internet delle imprese** ed eventuali relazioni disponibili sul dovere di diligenza (es., presso la commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti);
- **consultando l'elenco delle fonderie e raffinerie responsabili globali**, ovvero (non appena sarà disponibile) l'elenco delle fonderie e raffinerie i cui regimi di dovuta diligenza sono stati riconosciuti dalla Commissione Europea ;
- **consultando i registri nazionali di commercio.**

Esempio:

«se in un paese di norma si utilizzano gioielli in oro a 14 carati (58%), è bene porsi dei dubbi su un'offerta riguardante gioielli riciclati con una concentrazione dichiarata del 90%».

Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*
Dipartimento per le politiche per le imprese
Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il *Made in Italy*
Divisione IV – Politiche per le piccole e medie imprese, le start up, il movimento cooperativo, l'economia sociale



autoritacompetente.3TG@mise.gov.it

<https://anc3tg.mise.gov.it/>